



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 8789083

e-mail: protocollo.massalubrense@pec.it

C.F. 00637560632

Prot. 12807

Ord. n. 117

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA.

Articolo 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, così come convertito in legge con modificazioni dalla Legge 48/2017.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48., consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "*...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*";
- alcuni cittadini e turisti, hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche in materia di pregiudizio della vivibilità urbana, consistente, in particolare, nel fermare e/o intercettare in qualsiasi modo i passanti, in forma petulante e molesta creando anche significativi ostacoli alla circolazione stradale, al fine di procacciare clienti per alcune attività commerciali ubicate sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE

- da quanto sopra esposto, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare pregiudizio per l'effettiva lesione dell'interesse primario *del decoro e della vivibilità urbana*,
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare il decoro della Città;

RITENUTO CHE

- per le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrati non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTO

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino a tutto il 31/12/2018 e/o comunque, nelle more dell'approvazione di un eventuale aggiornamento regolamentare:

è vietato fermare e/o intercettare in qualsiasi modo i passanti al fine di procacciare clienti per attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigiane, operatori itineranti, ecc. su tutto il territorio comunale.

L'inosservanza alla presente ordinanza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 100,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 166,67, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

Con ulteriore verbale l'organo accertatore provvederà altresì ad ordinare, nel caso di inottemperanza del precetto di cui alla presente ordinanza, l'allontanamento immediato del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto, con le forme e le modalità di cui agli artt. 9, primo comma secondo periodo, e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 4.11.1981, n. 689 e s.m.i..



Destinatario dei proventi: Comune.

Autorità competente a ricevere il rapporto: Responsabile Ufficio Attività Produttive.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – **Prefettura di Napoli**.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e, per quanto ulteriormente di competenza, al Corpo Polizia Municipale, ai Carabinieri, al Commissariato Polizia di Stato di Sorrento nonché alla Guardia di Finanza di Massa Lubrense.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Casa Comunale, li 01.06.2018

Il Sindaco

Geom. Lorenzo Balducelli

